

IN QUESTA EDIZIONE



1. Le disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione introdotte dal Decreto Legge approvato in data 06.04.2020
2. La sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (assegni bancari e postali)
3. Il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
4. Le disposizioni temporanee in materia di perdite/riduzione del capitale sociale delle società di capitali
5. Le disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
6. Le disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società da parte dei soci
7. Le disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza
8. La sospensione dei versamenti tributari e contributivi
9. La proroga della sospensione al pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari
10. Il metodo previsionale per gli acconti di giugno 2020
11. La rimessione in termini per i versamenti che erano stati sospesi fino al 20 marzo 2020
12. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
13. La proroga del periodo di validità dei certificati emessi da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini di attestare l'affidabilità delle imprese appaltatrici
14. La sospensione dei termini prescritti ai fini dell'agevolazione fiscale "prima casa"
15. Le semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
16. Le modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione

Le disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione introdotte dal Decreto Legge approvato in data 06.04.2020

Per soggetti IVA

In data 06.04.2020 sono state approvate misure urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all'esportazione al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Premettiamo subito che l'efficacia delle nuove misure introdotte ai fini del sostegno alla liquidità è subordinata all'approvazione della Commissione Europea, pertanto ci auguriamo che predetta approvazione possa arrivare in tempi brevi.

Il veicolo con cui il governo italiano intende attuare le nuove misure introdotte a sostegno della liquidità è la SACE S.p.A., notoriamente attiva nel settore del finanziamento all'export.

La SACE S.p.A. concederà, tramite il sistema bancario e creditizio, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma assunti dalle imprese con sede in Italia, fino al volume complessivo di 200 miliardi di Euro, di cui almeno 30 miliardi sono riservati alle piccole e medie imprese.

Le garanzie da parte della SACE S.p.A. sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 (e dunque per finanziamenti accesi entro la stessa data), per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;
- c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
 - 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativo al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività

successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

- d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
- 1) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro;
 - 2) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
 - 3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Facciamo presente che la garanzia è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile e copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Misure per il sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione

Premettiamo che le nuove misure approvate abbisognano di diversi provvedimenti/convenzioni/delibere, prima che possano essere effettivamente applicate. Anche per queste misure il governo italiano ha scelto come veicolo con cui intende attuare le nuove misure introdotte a sostegno dell'esportazione, dell'internazionalizzazione e degli investimenti delle imprese la SACE S.p.A.

SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a paesi strategici per l'Italia.

SACE S.p.A. assume predetti impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato, senza vincolo di solidarietà. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni in nome proprio e per conto dello Stato.

Misure per il sostegno agli investimenti delle imprese

Interventi tramite il Fondo Centrale di Garanzie per PMI

A questa forma di garanzia sono ammesse le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. La garanzia viene concessa a titolo gratuito e fino ad un importo massimo garantito per singola impresa di Euro 5.000.000. La percentuale di copertura della garanzia può variare dal 80% al 100%, a seconda dalla forma e misura del finanziamento garantito.

Come meri esempi:

- è prevista una garanzia del 100% dell'importo per prestiti fino a Euro 25.000 che le banche potranno concedere senza alcuna valutazione del merito del credito (predetto importo potrà arrivare fino a Euro 35.000 qualora nell'operazione sia coinvolta anche una cooperativa di garanzia, come p.e. CONFIDI/GARFIDI);
- è prevista la garanzia totale anche per prestiti concessi a PMI con fatturato fino a Euro 800.000 e fino al 15% del fatturato, quindi per un importo massimo di Euro 120.000 (in questo caso serve la valutazione del Fondo);
- la garanzia del 100% sarà possibile a copertura di nuovi finanziamenti concessi a chi ha ricavi fino a Euro 3.200.000 e fino al minor importo tra il 25% del fatturato e Euro 800.000. In questo caso non serve l'istruttoria del Fondo sul merito di credito ma il 100% della garanzia si ottiene solo in forma mista, cioè il 90% garantito dallo Stato e il 10% da parte di CONFIDI/GARFIDI.

Facciamo presente che per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19-virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.

2**La sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (assegni bancari e postali)**

Per soggetti IVA

Si introduce, in generale, la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti e ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386; anche eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell'intermediario che le ha effettuate. Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l'iter funzionale al pagamento del titolo.

3**Il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

Per soggetti IVA

Nel Decreto Legge viene disposto il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), nel senso che tale Codice entrerà in vigore il 1 settembre 2021. La data di entrata in vigore è stata pertanto spostata di un ulteriore anno.

L'intervento normativo in esame ha natura procedurale, in quanto consente di continuare ad applicare pienamente la disciplina in materia fallimentare (R.D. 267 del 1942), rinunciando in questo delicato momento all'applicazione dei principi incardinati nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.

4

Le disposizioni temporanee in materia di perdite/riduzione del capitale sociale delle società di capitali

Per tutti i clienti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile; per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

La norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale da parte di società di capitali anche già sui deliberandi bilanci chiuso dal 31.12.2019 in avanti, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

Si prevede infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del codice civile in materia di riduzione obbligatoria del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile e pertanto si potrà continuare ad operare normalmente anche in presenza di patrimonio netto negativo nelle SRL/SpA (o assimilate) o di patrimonio netto residuo inferiore al capitale sociale nominale di società di capitali.

Resta comunque ferma la previsione in tema di adeguata informativa ai soci in bilancio, prevista per le società per azioni.

5

Le disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Per soggetti IVA

Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

La disposizione in esame prevede di neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile. Pertanto se la continuità aziendale era data sul bilancio chiuso al 31.12.2018, si presume anche data sul bilancio chiuso al 31.12.2019 visto che nelle attuali previsioni è impossibile fare delle previsioni economiche e finanziarie attestanti la certa continuazione aziendale per i 12 mesi successivi.

Resta ferma la proroga di sessanta giorni, prevista dal DL 18/2020, del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato entro 120 giorni dalla data chiusura del bilancio (quest'anno il 29.04.2020) pertanto il bilancio chiuso al 31.12.2019 potrà essere approvato entro il 29 giugno 2020.

6

Le disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società da parte dei soci

Per tutti i clienti

Ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. La norma reca disposizioni in materia di finanziamenti alle società e prevede che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle stesse, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano i meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

7**Le disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza**

Per tutti i clienti

Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Nello stesso periodo sono sospesi i termini di cui all'articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In particolare questa disposizione prevede che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, e una "sospensiva" nello stesso periodo dei termini di cui all'articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Allo scopo di evitare che predetta "sospensiva" non venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio creditorum, la norma in commento prevede la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

La ratio della norma è che con i criteri usuali dell'insolvenza tantissime ditte rischierebbe di essere dichiarate fallite e dunque in tal senso viene messo un calmiera a tale effetto domino che ne potrebbe scaturire.

8**La sospensione dei versamenti tributari e contributivi**

Per soggetti IVA

La disposizione prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione.

Tale sospensione opera invece per i soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di Euro relativi all'esercizio precedente solo nel caso in cui si verifica un calo dei ricavi o compensi stessi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Per i contribuenti che hanno avuto nell'esercizio precedente un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50 milioni di Euro la percentuale di calo è del 50%, in luogo del 33% illustrato sopra (salvo per i residenti delle 5 province più colpite di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza ove la sospensione del versamento

IVA spetta anche per le imprese con fatturato di oltre Euro 50 milioni nell'esercizio precedente e un calo del fatturato di anche solo del 33% con i criteri di calcolo illustrati sopra).

La medesima sospensione è prevista per i soggetti che hanno intrapreso l'attività economica dopo il 31 marzo 2019. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione nel mese di giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da tale mensilità.

9 La proroga della sospensione al pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

Per soggetti IVA

La disposizione prevede che, come già era stato disposto dall'articolo 62 del DL 18/2020 fino al 31 marzo 2020, per i soggetti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso i ricavi o compensi percepiti ad aprile e maggio 2020 non siano assoggettati dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, a condizione che nel mese precedente i soggetti in questione non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute saranno versate, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Chi si avvale del predetto pagamento dilazionato, deve rilasciare al soggetto pagante una dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta, specificando nella causale della fattura la dicitura: "Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 62, comma 7, del decreto-legge n. 18/2020".

10 Il metodo previsionale degli acconti di giugno 2020

Per soggetti IVA

Nell'attuale quadro economico, determinato dall'emergenza sanitaria, i soggetti adotteranno preferibilmente il metodo previsionale per le imposte (IRPEF, IRES, IRAP) per evitare di dover versare acconti per l'anno 2020 basato sui risultati del 2019, che a consuntivo si rileverebbero eccedenti il complessivo importo delle imposte dovute, maturando così un credito

d'imposta utilizzabile, solo nel tempo, in compensazione secondo le ordinarie regole. Per tener conto dell'indeterminatezza dello scenario economico, la norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all'ottanta per cento del dovuto effettivo (a consuntivo) per l'anno 2020.

11 La rimessione in termini per i versamenti che erano stati sospesi fino al 20 marzo 2020

Per soggetti IVA

La disposizione considera tempestivi i versamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 60 del DL 18/2020 (versamenti che erano dovuti entro il 16 marzo 2020, ma che erano stati sospesi fino al 20 marzo 2020) se effettuati entro il 16 aprile 2020, vista la totale incertezza che vigeva in tali giorni in materia.

12 Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Per soggetti IVA

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, si differisce dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Viene disposto inoltre che non si applicano sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

13 La proroga del periodo di validità dei certificati emessi da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini di attestare l'affidabilità delle imprese appaltatrici

Per soggetti IVA

Il Decreto Legge proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate (il cosiddetto DURF). In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020. Facciamo presente che i DURF hanno, per legge, una validità di quattro mesi, pertanto in molti casi la proroga di cui in oggetto si riferisce solo a pochi giorni.

14 La sospensione dei termini prescritti ai fini dell'agevolazione fiscale "prima casa"

Per tutti i clienti

Il Decreto Legge, tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati, dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

In particolare la sospensione riguarda i termini di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, ovvero il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto e/o il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso. E' inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448 ai fini della fruizione del credito d'imposta.

15 Le semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Per soggetti IVA

La norma modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo

trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a Euro 250 (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre dovesse essere in somma superiore a Euro 250), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno (cioè entro il 20 luglio 2020). Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a Euro 250, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento (cioè entro il 20 ottobre 2020). Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo (20 ottobre 2020) e quarto trimestre (20 gennaio 2021) solare dell'anno.

16

Le modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione

Per soggetti IVA

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Viene confermato che il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario (imprese, liberi professionisti), fino all'importo massimo di 20.000 Euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di Euro.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

